

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I^ Procedimento arbitrale ex art.24, terzo comma, lett.a dello Statuto

- 1) Il Collegio ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno nel rispetto del diritto al contraddittorio. In ogni caso deve assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le repliche.
- 2) Gli atti di istruzione possono essere delegati dal Collegio ad uno dei suoi componenti.
- 3) Il Collegio può assumere la testimonianza di persone informate dei fatti oggetto della controversia, indicate dalle parti. Il testimone riferisce rispondendo in udienza alle domande poste dal Presidente del Collegio o dalle parti su autorizzazione del Presidente stesso. Il Collegio può deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto, entro il termine all'uopo assegnatogli, risposte a quesiti attinenti alla controversia.
- 4) Il Collegio condanna la parte soccombente al risarcimento danni, se richiesto.

Il Collegio può condannare la parte soccombente al pagamento in tutto o in parte delle spese del giudizio o dichiararle compensate.

II^ Procedimento Sanzionatorio ex art.24, terzo comma, lett.b e lett. c dello Statuto

- 1) Sono soggetti al giudizio del Collegio dei Probiviri i Soci ed i componenti degli organi collegiali e gli organi individuali dell'A.C.I., degli A.C.
- 2) Sono soggetti a denuncia o segnalazione le violazioni del codice etico e i comportamenti comunque incompatibili col prestigio dell'Ente.

Sono inammissibili denunce e segnalazioni anonime. Sono soggette a verifica le firme apposte in calce a denunce e segnalazioni.

- 3) La denuncia o segnalazione deve essere notificata al soggetto interessato e depositata presso la Segreteria del Collegio, situata presso l'A.C.I., via Marsala 8 00185 Roma o PEC: collegiodeiprobiviri@pec.aci.it.

Il denunciato può costituirsi in giudizio con memoria notificata al denunciante e depositata in Segreteria entro il termine decadenziale di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di accusa.

Le parti hanno facoltà di depositare una memoria istruttoria eventualmente corredata di documenti entro il termine di ulteriori 15 giorni.

Le notifiche e i depositi possono essere fatti, oltre che per mezzo di ufficiale giudiziario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC. La ricevuta va depositata insieme agli atti ai quali la raccomandata si riferisce.

- 4) Tutti gli atti e i documenti che pervengono al Collegio sono protocollati e affidati alla custodia del Segretario, il quale, su richiesta, ne rilascia copia autentica agli aventi diritto.

Una copia autentica viene consegnata ai componenti del Collegio, compreso il supplente.

- 5) I procedimenti si svolgono senza particolari formalità di procedura, secondo direttive e termini impartiti dal Collegio medesimo o, in ultima istanza, dal Presidente, fermo il rispetto del principio del contraddittorio.

Il Presidente del Collegio nomina il relatore.

L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dal Collegio al relatore.

Le ordinanze istruttorie vanno eseguite nel termine in esse stabilito.

In caso di inosservanza del termine, il Collegio decide in base ai documenti e agli elementi in suo possesso.

Ove lo ritenga, il Collegio procede di sua iniziativa ad accertamenti e relative valutazioni

Possono essere ammessi testimoni indicati dalle parti.

Esaurita eventuale istruttoria, il Presidente, su proposta del relatore, fissa la data dell'udienza e la segreteria ne dà notizia alle parti, spiegando le modalità di presenza e rappresentanza.

Le parti possono partecipare all'udienza personalmente o con l'assistenza di uno o più difensori, anche non professionisti.

- 6) Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due componenti, con esclusione di quella relativa all'udienza, che richiede la presenza di tutti i componenti.

Qualora il supplente sostituisca il relatore di un procedimento, lo stesso supplente sarà tenuto a portare a compimento il

Il Collegio decide secondo equità entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo casi di forza maggiore.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e sono firmate da tutti i componenti del Collegio.

Le ordinanze sono firmate dal relatore.

Il Collegio emette decisione o ordinanza in camera di consiglio anche se le parti non siano state presenti nell'udienza.

- 7) Con la decisione il Collegio:

dispone la radiazione del denunciato nei modi e termini di cui all'art. 41 dello Statuto e dispone l'annullamento della tessera di socio;

ammonisce il denunciato per il comportamento segnalato con avvertimento che l'eventuale reiterazione del fatto potrebbe comportare la radiazione;

assolve il denunciato per insussistenza del fatto, o per insufficienza di prove, o per inconfigurabilità di un comportamento lesivo del prestigio dell'Ente o di violazione del codice etico.

La Segreteria del Collegio trasmette il testo della decisione alle parti e all'Ente interessato nella vicenda.

